

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ALIENAZIONE DEI BENI IMMOBILI COMUNALI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO che si rende necessario ed opportuno dotare il comune di un apposito regolamento che disciplini le procedure di alienazione degli immobili comunali, anche in considerazione della recente normativa che consente ai comuni di adottare apposito piano di alienazioni (art. 58 del D.L. n. 112 conv in Legge n. 133/2009);

RILEVATO che l'Ufficio Comunale ha predisposto, sulla base delle indicazioni ricevute la bozza del Regolamento comunale per l'alienazione dei beni immobili comunali costituito da n. 26 articoli;

RAVVISATA, pertanto la necessità di approvare la predetta bozza di regolamento al fine di dotare l'ente di un idoneo strumento operativo per le procedure di alienazione dei beni immobili comunali;

ASCOLTATO l'intervento del Consigliere Pipicelli il quale propone di inserire un apposito articolo avente ad oggetto divieto speciale di comprare in adempimento al disposto dell'art. 1471 del codice civile – e propone altresì che dal comma 1 dell'art. 11 del predetto regolamento avente ad oggetto "Trattativa privata diretta" vengano tolte le lettere f) e g) dell'art. 10 richiamato nel predetto comma.

DOPO ampia ed approfondita discussione, nella quale sono intervenuti i consiglieri Boniforti- Lietta – Pipicelli ed altri – dalla quale emerge l'orientamento dell'assemblea di condividere l'inserimento del nuovo articolo proposto dal consigliere Pipicelli e di eliminare soltanto la lettera g) dell'art. 10 richiamata al comma 1 dell'art. 11.

VISTA la bozza di regolamento comunale in questione;

VISTO l'art. 42 del D.lgs. 267/2000;

ASCOLTATA la dichiarazione del Consigliere Pipicelli il quale dichiara che il proprio gruppo si asterrà dalla votazione in quanto non sono state integralmente accolte le proprie proposte.

VISTO l'esito della votazione, espressa per alzata di mano dai convenuti aventi diritto al voto che dà il seguente risultato:

Presenti	Astenuti	Votanti	Voti favorevoli	Voti Contrari
13	4	9	9	0

DELIBERA

1) Di accogliere la proposta del Consigliere Pipicelli di inserimento di un nuovo articolo come di seguito riportato:

ART. 23 - DIVIETO SPECIALE DI COMPRARE

1. Gli amministratori non possono essere compratori, nemmeno all'asta pubblica, né direttamente né per interposta persona e/o società, dei beni dell'Ente, come previsto dall'art. 1471 del codice civile.

2. L'eventuale atto di acquisto stipulato in violazione del divieto di cui al comma 1 è nullo."

- 2) Di accogliere solo in parte la proposta del Consigliere Pipicelli consistente nell'eliminazione dal comma 1 dell'art. 11 del predetto regolamento avente ad oggetto "Trattativa privata diretta" le lettere f) e g) dell'art. 10 richiamate nel predetto comma, eliminando solo la lettera g) dell'art. 11;
- 3) Di approvare il testo del precitato Regolamento per la vendita di beni immobili comunali, coordinato con le integrazioni riportate, composto da n. 27 articoli e che si allega come parte integrante della presente delibera;
- 4) Di disporre che il Regolamento di cui al punto 1) entrerà in vigore una volta divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 134 del D.Legisl. n. 267/2000, e resterà in pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi.
- 5) Di disporre che il Regolamento di cui al punto 1) venga inserito nella raccolta ufficiale dei regolamenti e che allo stesso venga data la massima pubblicità.
- 6) Di abrogare dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al punto 1) ogni disposizione regolamentare del comune che disciplini la materia relativa alla vendita di beni immobili comunali o che risulta incompatibile con lo stesso;